

Deliberazione 4 agosto 2008– VIS 75/08

Adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Ress S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 agosto 2008

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 207/02, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 300/07.

Fatto

1. Con deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Ress S.r.l., un'istruttoria formale per:
 - (a) l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni in merito al c.d. coefficiente M di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, successivamente recepite dalle deliberazioni n. 207/02 e n. 138/03 (punto 1, lettera a);
 - (b) ordinare alla medesima società di applicare, nelle località interessate dalla predetta violazione, il coefficiente M nei corrispondenti valori fissati dall'Autorità e di procedere ai conguagli per la restituzione ai

- rispettivi clienti serviti delle somme da essi indebitamente pagate (punto 1, lettera b).
2. In particolare, l'esame degli elementi acquisiti nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata dall'Autorità con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07, ha evidenziato quanto segue:
 - Ress ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di applicare alla data del 31 dicembre 2006, per due località dalla stessa servite (Brusaporto – ID 802 e Ponteranica – ID 2233) un coefficiente M per un valore superiore a quello fissato dall'Autorità;
 - alla data della dichiarazione non risultava che la predetta condotta fosse cessata, né che Ress vi avesse posto rimedio provvedendo ai conseguenti conguagli, con la conseguente perdurante lesione del diritto dei clienti alla applicazione del coefficiente M fissato dall'Autorità nonché alla restituzione di quanto indebitamente pagato.
 3. Inoltre, con la medesima deliberazione n. 300/07, l'Autorità ha:
 - intimato alla società di applicare, sin dalla prima fattura utile e per le predette località, il coefficiente M nei valori fissati dall'Autorità, dandone immediata comunicazione al responsabile del procedimento (punto 2);
 - richiesto a Ress di comunicare i valori dei coefficienti M effettivamente applicati per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2007, mediante compilazione e trasmissione in via telematica del questionario pubblicato sul sito internet dell'Autorità (punto 3).
 4. Nell'ambito del procedimento, oltre agli elementi conoscitivi richiamati nella deliberazione di avvio, sono stati acquisiti i seguenti documenti:
 - nota in data 17 gennaio 2008 (prot. Autorità n. 1298);
 - il sopra menzionato questionario compilato dalla società e trasmesso in via telematica in data 12 febbraio 2008;
 - nota in data 21 febbraio 2008 (prot. Autorità n. 4721), recante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla veridicità dei dati trasmessi mediante il predetto questionario.
 5. Con nota in data 17 giugno 2008 (prot. Autorità n. 17827) il responsabile del procedimento ha comunicato a Ress le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del DPR n. 244/01.
 6. In data 30 giugno 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del DPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Ress di depositare ulteriore documentazione acquisita in data 7 luglio 2008 (prot. Autorità n. 20030).

Valutazione giuridica

7. Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di fornitura del gas naturale ai clienti del mercato vincolato, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
8. In particolare, per i clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione, non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore alla classe G40, il comma 17.1 della deliberazione n. 237/00 ha:

- (a) istituito un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M);
 - (b) imposto che tale coefficiente fosse utilizzato dagli esercenti l'attività di vendita ai clienti del mercato vincolato, per convertire le relative quote tariffarie (originariamente rapportate all'energia) in quote tariffarie rapportate ai volumi.
9. Il coefficiente M è stato calcolato utilizzando una formula derivata dalla letteratura tecnica, ed è stato riportato in tabelle che ne forniscono, per ciascuna zona climatica, il valore in funzione della temperatura e dell'altitudine della località.
10. Con l'estensione della qualifica di cliente idoneo a tutti i clienti (prevista dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) l'Autorità, con la deliberazione n. 207/02, ha mantenuto le tutele previste dal citato comma 17.1 della deliberazione n. 237/00, prevedendo, in particolare:
- da un lato, che ai clienti finali che alla data del 21 dicembre 2002 facevano parte del mercato vincolato, l'impresa di vendita continuasse ad applicare le condizioni economiche di fornitura definite sulla base della deliberazione n. 237/00, sino a quando i predetti clienti non esercitino il diritto di scegliere un nuovo fornitore (comma 1.1 e comma 1.2);
 - dall'altro lato, che i medesimi esercenti offrirono ai clienti finali con consumi sino a 200.000 Smc, unitamente alle condizioni di fornitura dai medesimi predisposte, anche le condizioni definite sulla base della medesima deliberazione n. 237/00 (comma 1.3).
11. Conseguentemente, a decorrere dall'1 gennaio 2003 l'esercente l'attività di vendita continua ad essere tenuto ad applicare il coefficiente M ai propri clienti finali che hanno titolo all'applicazione delle condizioni economiche di fornitura definite sulla base dei criteri dell'Autorità (o in forza dell'obbligo posto dai commi 1.1 e 1.2 della deliberazione n. 207/02, ovvero in quanto hanno accettato la relativa proposta formulata ai sensi del comma 1.3 del medesimo provvedimento).
12. Inoltre, con deliberazione n. 138/03, l'Autorità ha adottato nuovi criteri per la definizione delle condizioni economiche di fornitura, in sostituzione di quelli di cui alla deliberazione n. 237/00. Peraltro, la deliberazione n. 138/03 (articoli 3 e 4) ha replicato la disciplina sul coefficiente M, originariamente contenuta nel comma 17.1 della deliberazione n. 237/00.
13. Ressa, che risulta operare nelle località di Brusaporto (ID 802) e di Ponteranica (ID 2233) per un periodo decorrente rispettivamente dall'anno 2005 e dall'anno 2006, avrebbe pertanto dovuto applicare, in tale periodo e per i punti di riconsegna corrispondenti alle tipologie di clienti finali sopra indicate, il coefficiente M per i valori definiti dall'Autorità.
14. Invece, dalla documentazione acquisita nell'ambito del procedimento, risulta che il valore del coefficiente M effettivamente applicato da Ressa è superiore a quello prescritto.
15. In particolare, la società ha dichiarato di aver applicato un coefficiente M:
- per la località di Brusaporto, limitatamente all'anno 2006, per un valore di 1,02, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,01;
 - per la località di Ponteranica, limitatamente all'anno 2006, per un valore di 1,01, mentre il valore stabilito dall'Autorità era pari a 1,00.
16. Tale evidenza risulta confrontando con il valore del coefficiente M stabilito dall'Autorità, i valori dichiarati dalla società, sotto la propria responsabilità,

nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione n. 124/07 e conclusa con deliberazione n. 227/07.

17. Le suddette evidenze non sono state smentite da Ress, che tuttavia ha sostenuto di essersi trovata nell'impossibilità di conoscere il valore del coefficiente M applicabile nelle predette località, in quanto né i rispettivi Comuni avrebbero inserito detto valore nel sito internet dell'Autorità, né le imprese di distribuzione che vi operavano lo avrebbero reso in qualche modo disponibile.
18. Al riguardo, Ress evidenzia che solo nel luglio 2007 le predette imprese di distribuzione avrebbero reso pubblico il valore del coefficiente M applicabile nelle rispettive località. Sino ad allora la società, seguendo un criterio prudenziale, avrebbe utilizzato il valore del coefficiente M previsto per il Comune capoluogo dell'ambito tariffario cui apparteneva ciascuna delle località interessate.
19. Le argomentazioni svolte da Ress non sono idonee ad escluderne la responsabilità.
20. Il comma 3.2 della deliberazione n. 138/03 attribuisce all'impresa di vendita la specifica ed autonoma responsabilità di applicare correttamente la disciplina del coefficiente M alle componenti variabili delle condizioni economiche di fornitura e per far ciò l'impresa di vendita non ha bisogno della collaborazione dell'impresa di distribuzione. Pertanto, l'eventuale violazione di tale disciplina da parte dell'impresa di distribuzione (ovvero la mancata pubblicazione da parte di questa del valore applicato) non solleva l'impresa di vendita dall'obbligo di applicare il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità.
21. La disciplina sul coefficiente M è chiara ed inequivocabile nel prevedere che, per ciascuna località, debba essere applicato il valore del coefficiente M risultante dalle tabelle di cui all'Allegato 2 alla deliberazione n. 237/00, in ragione dell'altitudine e della temperatura di quella località individuate dall'Allegato A del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 (combinato disposto del comma 1.1, lettera d, della deliberazione n. 170/04 e dell'Allegato 2 della deliberazione n. 237/00 richiamato dal comma 17.1).
22. Pertanto, pure in assenza di una indicazione proveniente dall'impresa di distribuzione, l'impresa di vendita poteva e doveva calcolare il valore del coefficiente M da applicare alle località interessate, utilizzando i valori di altitudine e temperatura individuati (per le predette località) nell'Allegato A al citato d.P.R. n. 412/93.
23. Per quanto riguarda il diverso profilo delle azioni intraprese da Ress per porre rimedio alla violazione accertata, la società ha dimostrato, con la nota del 7 luglio 2008, di aver applicato, nelle more del procedimento, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità in ambedue le località in esame, nonché di aver restituito ai clienti finali ivi serviti le somme da questi indebitamente versate.

Quantificazione della sanzione

24. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione di ogni sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;

- condizioni economiche dell'agente.
25. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Ress ha disatteso norme poste dall'Autorità a tutela dei clienti finali contrattualmente più deboli. In particolare, la disciplina del coefficiente M mira:
- in primo luogo, ad assicurare che il prezzo pagato dal cliente finale per la fornitura erogata (commisurata all'energia prodotta dal gas) sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
 - in secondo luogo, a garantire la parità di trattamento tra i clienti finali diversamente localizzati sul territorio.
26. Ress, pertanto, applicando un coefficiente M per valori superiori a quelli previsti dall'Autorità, ha posto in capo ai propri clienti oneri da questi non dovuti.
27. Peraltro, la violazione è limitata ad un solo anno (2006) ed ha comportato un onere alquanto modesto a carico dei clienti serviti (circa 120 euro per la località di Brusaporto e circa 380 euro per la località di Ponteranica).
28. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, Ress ha dimostrato (cfr. paragrafo 24) di aver applicato, nelle more del procedimento, il coefficiente M nel valore fissato dall'Autorità in ambedue le località in esame, nonché di aver restituito ai clienti finali ivi serviti le somme da questi indebitamente versate.
29. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Ress non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità prima dell'avvio del presente procedimento.
30. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, la società ha un fatturato rilevante di circa 7,2 milioni di euro.

Ritenuto che:

- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Ress per la violazione, per l'anno 2006, delle disposizioni in merito al coefficiente M di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
- per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro, corrispondente al minimo edittale;
- non sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento prescrittivi di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, nei termini prospettati alla lettera (b) del precedente paragrafo 1

DELIBERA

1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Ress S.r.l., con riferimento all'anno 2006, delle disposizioni in merito al coefficiente

- M di di cui alla deliberazione n. 237/00 (comma 17.1), come recepite dalla deliberazione n. 207/02 e dagli articoli 3 e 4 della deliberazione n. 138/03;
2. di irrogare alla società Ress S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
 3. di non adottare il provvedimento prescrittivo di cui all'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95, prospettato alla lettera (b) del precedente paragrafo 1 della motivazione;
 4. di ordinare alla società Ress S.r.l. il pagamento della sanzione di cui al punto 2, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*Allegato A*), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 5. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 689/81;
 6. di ordinare alla società Ress S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
 8. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Ress S.r.l., Via C. Serassi 21, 24124 Bergamo.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

4 agosto 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis